



# COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

Decreto n. 15

Li, 5 giugno 2014

**OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI DESIGNAZIONE DEL VICE SINDACO.**

## IL SINDACO

PREMESSO che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Comunale, che statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;

ATTESO che l'art. 15 dello Statuto del Comune di Galbiate stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra quattro e sei;

VISTO che, a norma del comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che ha modificato l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2012, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero massimo di Assessori, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, è stabilito in quattro;

VISTO che il comma 137 dell'art. 1 della citata legge 56/2014 stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

CONSIDERATO che, a norma del predetto art. 15 dello Statuto possono essere nominati Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per essere nominati Assessori i suddetti cittadini devono, inoltre, essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie cui, su delega del Sindaco, devono essere preposti e di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale non potranno

superare il numero di tre. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e possono intervenire solo sugli argomenti di cui alla rispettiva delega;

**RICHIAMATO** l'art. 23 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Sindaco può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la Giunta. Ai componenti la Giunta, il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza

**RITENUTA** la necessità di nominare la Giunta Comunale;

**RITENUTO** di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Sindaco dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

**ACCERTATO** il rispetto, da parte degli Assessori neoeletti Consiglieri Comunali, di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dello Statuto Comunale;

**ACCERTATO** altresì il possesso, da parte della persona da nominare alla carica di Assessore esterno, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, come richiesto dall'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie alle quali sarà preposta e di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività, come prescritto dall'art. 15, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto;

**ACCERTATA** la non sussistenza, a carico dei predetti soggetti, di cause di inconfirmità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dallo Statuto Comunale e dalle norme legislative e regolamentari sopra richiamate;

### **DECRETA**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.

Di nominare componenti della Giunta Comunale di Galbiate i Sigg. ri:

**GASPERINI DANIELE** - Consigliere Comunale - nato a Lecco il 31 dicembre 1967 - Assessore alle Opere Pubbliche - Manutenzioni Servizi e Strutture Pubbliche - Ambiente ed Ecologia - Attività Produttive.

**MILANI AMABILE** - Consigliere Comunale - nato a Galbiate (LC) il 1° novembre 1947 - Assessore ai Servizi alla Persona ed alla Famiglia e Servizi Demografici.

**FOTI Dott.ssa ELISA** - Consigliere Comunale - nata a Lecco il 21 luglio 1985 - Assessore alla Cultura - Istruzione - Politiche Giovanili - Sport.

**SACCO Arch. ANNA MARIA RAFFAELLA** - non facente parte del Consiglio Comunale - nata a Lecco il 12 luglio 1972 - Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata.

Tutto quanto non delegato resta nell'esclusiva competenza del Sindaco, con particolare riguardo alle seguenti materie: Bilancio - Tributi - Personale - Agricoltura.

Di dare atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che impediscano agli stessi lo svolgimento delle funzioni di Assessore.

Di dare atto, infine, che il Sindaco, a norma del comma 4 dell'art. 46 del D.Lgs, 267/2000, può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Quindi;

VISTO l'art. 24 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16;

CONSIDERATO, inoltre, che il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 46 del D. Lgs. 267/2000) relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale;

Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età;

### DESIGNA

alla carica di Vice Sindaco, l'Assessore **GASPERINI DANIELE** sopra generalizzato.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso agli Assessori interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Galbiate.

Dello stesso sarà data formale comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva alle elezioni.



**IL SINDACO**  
**Benedetto Negri**